

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0336/2002**

9 ottobre 2002

\*

## RELAZIONE

sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario (COM(2002) 406)

1. che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro (COM(2002) 406 – C5-0428/2002 – 2002/0167(CNS))
2. che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5-0429/2002 – 2002/0168(CNS))

3. che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia  
(COM(2002) 406 – C5-0430/2002 – 2002/0170(CNS))
4. che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione  
(COM(2002) 406 – C5-0431/2002 – 2002/0171(CNS))
5. che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione, e abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76  
(COM(2002) 406 – C5-0432/2002 – 2002/0172(CNS))
6. che modifica la decisione (2002/187/GAI), che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità  
(COM(2002) 406 – C5-0433/2002 – 2002/0173(CNS))
7. che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio  
(COM(2002) 406 – C5-0434/2002 – 2002/0174(CNS))
8. che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio  
(COM(2002) 406 – C5-0435/2002 – 2002/0175(CNS))
9. che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/97 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio  
(COM(2002) 406 – C5-0436/2002 – 2002/0176(CNS))
10. che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda i sistemi di controllo e di revisione interna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio  
(COM(2002) 406 – C5-0437/2002 – 2002/0177(CNS))

11. che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia  
(COM(2002) 406 – C5-0438/2002 – 2002/0178(CNS))
12. che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76  
(COM(2002) 406 – C5-0439/2002 – 2002/0180(CNS))

Commissione per i bilanci

Relatore: Gianfranco Dell'Alba

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	6
1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	7
2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	13
3. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	19
4. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	25
5. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	31
6. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	37
7. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	43
8. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	47
9. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	53
10. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	59
11. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	63
12. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	69
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI .....	75
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI .....	80

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 23 settembre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli articoli 308, 279, 284 del trattato CE e degli articoli 31 e 34 del trattato sull'Unione europea, sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario sotto forma di dodici proposte di regolamento del Consiglio (COM(2002) 406 - 2002/0167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180 (CNS)).

Nella seduta del 23 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tali proposte alla commissione per i bilanci per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per il controllo dei bilanci e alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni nonché alla commissione per gli affari costituzionali (C5-0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439/2002).

Nella riunione del 28 agosto 2002 la commissione per i bilanci ha nominato relatore Gianfranco Dell'Alba.

Nelle riunioni dell'11 settembre e 2 ottobre 2002 ha esaminato le proposte della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato i progetti di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Franz Turchi (vicepresidente), Gianfranco Dell'Alba (relatore), Ioannis Averoff, Herbert Bösch (in sostituzione di Joan Colom i Naval), Paulo Casaca (in sostituzione di Neena Gill), Bárbara Dührkop Dührkop, James E.M. Elles, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Anne-Karin Glase (in sostituzione di Den Dover), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (in sostituzione di Kathalijne Maria Buitenweg), Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Christopher Heaton-Harris (in sostituzione di Markus Ferber), María Esther Herranz García, Wolfgang Ilgenfritz, Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Joaquim Píscarreta, Guido Podestà, Rijk van Dam (in sostituzione di Michel Raymond), Alejo Vidal-Quadras Roca (in sostituzione di Thierry B. Jean-Pierre), Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter et Brigitte Wenzel-Perillo.

I pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni sono allegati; la commissione per gli affari costituzionali ha deciso l'11 settembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 9 ottobre 2002.

## 1. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro (COM(2002) 406 – C5-0428/2002 – 2002/0167(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0428/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1  
Considerando 2 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 2  
ARTICOLO 1, PUNTO 1  
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 3  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 10, paragrafo 2 d (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri***



***che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 2 bis (nuovo).*

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 6  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 7  
ARTICOLO 1, PUNTO 5  
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2965/94)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 14, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2965/94)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 15 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2965/94)

***Articolo 15 bis***

***In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

## 2. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5-0429/2002 – 2002/0168(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0429/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 11  
Considerando 4 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 12  
ARTICOLO 1, PUNTO 1  
Articolo 4, paragrafo 14 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 13  
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)  
Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 4 bis (nuovo).*

Emendamento 14  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 15  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 16  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 17  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*



Emendamento 18  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 8, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 19  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 9 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Articolo 9 bis  
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: "In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."*

Emendamento 20  
ARTICOLO 1, PUNTO 4 bis (nuovo)  
Articolo 10 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2667/2000)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi***

***esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

### 3. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5-0430/2002 – 2002/0170(CNS))**

#### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0430/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 21  
Considerando 10 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 22  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 56, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 23  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 57, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 10 bis (nuovo).*

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 57, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 57, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 57, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 57, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 57, paragrafo 15 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 57 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Articolo 57 bis***

***In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

### *Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

### Emendamento 30

#### ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)

Articolo 59, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2309/93)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

### *Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*



#### 4. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione (COM(2002) 406 – C5-0431/2002 – 2002/0171(CNS))  
(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0431/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 31  
Considerando 4 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 32  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 5, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 33  
ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)  
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 4 bis (nuovo).*

Emendamento 34

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 35

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 36

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 37

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 11, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Articolo 12 bis***

***In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 6 bis (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1360/90)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

## 5. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione, e abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 (COM(2002) 406 – C5-0432/2002 – 2002/0172(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 308 e 279 del trattato CE (C5-0432/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 41  
Considerando 5 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 42  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 43  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 13 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o***



**irregolarità.**

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di scarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 5 bis (nuovo).*

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 15, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 46

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 47

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 16 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***Articolo 16 bis  
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 16, paragrafo 10 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1365/75)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1365/75)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

## 6. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione (2002/187/GAI), che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (COM(2002) 406 – C5-0433/2002 – 2002/0173(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 31 e 34 del trattato sull'Unione europea (C5-0000/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 51  
Considerando 15 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 52  
ARTICOLO 1, PUNTO 1  
Articolo 32, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 53  
ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)  
Articolo 34, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 15 bis (nuovo).*

Emendamento 54

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 35, paragrafo 1 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 55

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 56  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 35, paragrafo 4 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 57  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 36, paragrafo 1, comma 3 (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

Emendamento 58  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 36, paragrafo 1 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla***



***regolamentazione finanziaria,  
conformemente all'articolo 185 del  
regolamento finanziario generale,  
adottata dal consiglio di amministrazione.  
I titolari di delega possono operare  
soltanto entro i limiti dei poteri loro  
espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 59

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 36, paragrafo 8 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 60

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 37 bis (nuovo) (decisione 2002/187/GAI)

***Articolo 37 bis  
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

### *Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

## 7. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio (COM(2002) 406 – C5-0434/2002 – 2002/0174(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0434/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 61  
Considerando 4 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 62  
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)  
Articolo 108, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 4 bis (nuovo).*

Emendamento 63  
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)  
Articolo 108, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 64

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 109, paragrafo 2 bis (nuovo) ((regolamento (CE) n. 2100/94)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 65

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 109, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 66

ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)

Articolo 115, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2100/94)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

## 8. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio (COM(2002) 406 – C5-0435/2002 – 2002/0175(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0435/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 67  
Considerando 15 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 68  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 69  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 11, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***



*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 15 bis (nuovo).*

Emendamento 70

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 11, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 71

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 11, paragrafo 6 bis (nuovo) ((regolamento (CEE) n. 302/93)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 72  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 11, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 73  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 11, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 74  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 11, paragrafo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati***

**mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.**

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

Emendamento 75

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 11, paragrafo 17 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 76

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 11, paragrafo 19 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 302/93)

***Articolo 19 bis***

***In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

### *Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

## 9. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/97 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio (COM(2002) 406 – C5-0436/2002 – 2002/0176(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 308 e 284 del trattato CE (C5-0436/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 77  
Considerando 23 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 78  
ARTICOLO 1, PUNTO 3  
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di discarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 79  
ARTICOLO 1, PUNTO 5  
Articolo 12, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi.***

***Tale nomenclatura è definita  
dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 80

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 81

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 82

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 83

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12, paragrafo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***



*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

Emendamento 84

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12, paragrafo 16 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 85

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12, paragrafo 18 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1035/97)

***Articolo 18 bis***

***In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: "In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."*

## 10. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda i sistemi di controllo e di revisione interna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio (COM(2002) 406 – C5-0437/2002 – 2002/0177(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0437/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 86  
Considerando 17 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 87  
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)  
Articolo 134, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 88  
ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)  
Articolo 134, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 17 bis (nuovo).*

Emendamento 89

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 135, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 90

ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)

Articolo 135, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 91

ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)

Articolo 138, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

## 11. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5-0438/2002 – 2002/0178(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0438/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 92  
Considerando 17 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 93  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di scarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di scarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

Emendamento 94  
ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)  
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 17 bis (nuovo).*

Emendamento 95

ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 96

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*



Emendamento 97  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 98  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2062/94)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 99  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 14, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2062/94)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e***

**conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.**

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 100  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

Emendamento 101  
ARTICOLO 1, PUNTO 4  
Articolo 15 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)

***Articolo 15 bis***  
***In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

### *Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

## 12. PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europea sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 (COM(2002) 406 – C5-0439/2002 – 2002/0180(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ((2002) 406<sup>1</sup>),
  - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 308 e 279 del trattato CE (C5-0439/2002),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0336/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 102  
Considerando 5 bis (nuovo)

***La Commissione include negli atti istitutivi degli organismi specializzati di cui al presente regolamento la possibilità per gli Stati membri che li ospitano di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.***

*Motivazione*

*Stante la recente moltiplicazione delle agenzie e il loro impatto sul bilancio comunitario, tale disposizione dovrebbe essere inserita nel regolamento quadro.*

Emendamento 103  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari degli Stati membri che ospitano l'organismo.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento riguardante il considerando 5 bis (nuovo).*

Emendamento 104  
ARTICOLO 1, PUNTO 2  
Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'organismo comunitario.***

*Motivazione*

*E' indispensabile mantenere la definizione esistente nella nomenclatura tradizionale nonché nella nomenclatura ABB (bilancio per attività).*

Emendamento 105

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.***

*Motivazione*

*Le agenzie comunitarie attuano le politiche comunitarie designate nei loro atti di base e ricevono a tal fine una sovvenzione da parte del bilancio comunitario. E' pertanto necessario che l'autorità di bilancio sia informata delle decisioni che possono avere un impatto sul bilancio, prima che queste ultime vengano prese.*

Emendamento 106

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'organismo comunitario previa adozione definitiva del bilancio dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.***

*Motivazione*

*Dato che il bilancio dell'Unione può assegnare una sovvenzione agli organismi, la preventiva adozione del bilancio dell'Unione condiziona l'adozione definitiva del bilancio degli organismi. Tali disposizioni figuravano già nella relazione Dell'Alba (A5-0276/2001) approvata nel novembre 2001.*

Emendamento 107

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

Emendamento 108

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 12, paragrafo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.***

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 109

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.***

*Motivazione*

*Per assimilazione alle linee B...A del bilancio generale, le agenzie devono imputare tali stanziamenti ai titoli 1 o 2 del proprio bilancio.*

Emendamento 110

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 12 bis, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

***Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.***



*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 111

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 12 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1337/75)

***Articolo 12 ter***

***L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di scarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

*Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di scarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

1° ottobre 2002

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI**

destinato alla commissione per i bilanci

sul progetto di regolamento della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale)  
(SEC(2002) 836 – C5-0400/2002 – 2002/0902(CNS))

nonché sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario  
(COM(2002) 406 – C5-0371-0374/2002))

Relatore per parere: Michiel van Hulten

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 2 settembre 2002 la commissione per il controllo dei bilanci ha nominato relatore per parere Michiel van Hulten.

Nella riunione del 1° ottobre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Sempre all'unanimità essa ha chiesto alla commissione per i bilanci di trasporre al momento opportuno nelle sue relazioni attinenti alla proposta COM(2002) 406 def. gli emendamenti adottati 1, 2, 4 e 5 relativi al documento SEC(2002) 836 def. e, a tal fine, ha dato mandato al suo relatore.

Erano presenti al momento della votazione Herbert Bösch (primo vicepresidente e presidente f.f.), Paulo Casaca (secondo vicepresidente), Freddy Blak (terzo vicepresidente), Michiel van Hulten (relatore per parere), Generoso Andria, María Antonia Avilés Perea, Juan José Bayona de Perogordo, Mogens N.J. Camre, Christopher Heaton-Harris, Brigitte Langenhagen, Emmanouil Mastorakis (in sostituzione di Helmut Kuhne), Eluned Morgan, Jan Mulder (in sostituzione di Antonio Di Pietro), Heide Rühle (in sostituzione di Bart Staes), Ole Sørensen, e Rijk van Dam (in sostituzione di Jeffrey William Titford).

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

Gli emendamenti che il vostro relatore sottopone all'approvazione della commissione per il controllo dei bilanci si riferiscono al progetto di regolamento finanziario quadro "agenzie" (doc. SEC(2002) 836 def.).

L'obiettivo è quello di:

- garantire un recepimento adeguato ma fedele delle disposizioni del regolamento finanziario generale nel regolamento finanziario quadro "agenzie";
- garantire che, sulla base del regolamento finanziario quadro "agenzie", le modifiche da apportare agli atti istitutivi di ciascuno di tali organismi riducano le disparità tra i testi che disciplinano le agenzie pur consentendo di tener conto delle esigenze specifiche di funzionamento di ciascuna di esse.

Il vostro relatore propone un numero limitato di emendamenti che mirano a garantire:

- un'informazione adeguata dell'autorità di scarico sul seguito dei lavori di valutazione dei programmi e delle attività delle agenzie e in materia di disposizioni volte a prevenire i rischi di frode e di irregolarità (emendamento 1);
- un quadro chiaro sulla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di ciascuna agenzia che sia conforme con l'articolo 185 del regolamento finanziario generale (emendamento 2);
- un'informazione del Parlamento, in qualità di autorità di scarico, conforme alle disposizioni del regolamento finanziario generale (emendamento 4);
- che il Parlamento sia consultato, come pure il Consiglio e la Corte dei conti, in caso di modifica del regolamento finanziario quadro "agenzie" (emendamento 5).

Quanto agli 3 e 6, essi mirano a completare il regolamento finanziario quadro "agenzie" e non dovrebbero pertanto essere recepiti nei testi degli atti istitutivi delle agenzie.

### Conclusioni

Il vostro relatore propone quindi di adottare i sei emendamenti seguenti.

Egli sollecita altresì un mandato della commissione per garantire il recepimento dei quattro emendamenti orizzontali (nn. 1, 2, 4 e 5) nei singoli testi degli atti istitutivi delle agenzie. Tali atti figurano nella proposta COM(2002) 406 def. e formeranno oggetto di relazione su cui competente per il merito è la commissione per i bilanci.

## EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 Articolo 25, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. L'organismo comunitario trasmette ogni anno all'autorità di scarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode o irregolarità.***

#### *Motivazione*

*Si tratta di elementi essenziali di cui l'autorità di scarico deve disporre per assolvere il proprio compito.*

### Emendamento 2 Articolo 34, paragrafo 1

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dal regolamento finanziario dell'organismo comunitario ***ed eventualmente da altre norme adottate*** dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

1. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'organismo comunitario soggetti allo statuto, alle condizioni specificate ***dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata*** dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

*Motivazione*

*Le condizioni della delega dei poteri di esecuzione del bilancio delle agenzie comunitarie devono essere conformi al quadro tracciato dall'articolo 185 del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 3

Articolo 56, paragrafo 3, comma 1

3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria.

3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria **e di proporzionalità**.

*Motivazione*

*Conformità con l'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale.*

Emendamento 4

Articolo 96, paragrafo 3

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in oggetto.

3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo **e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario**, tutte le informazioni necessarie **al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio** in oggetto.

*Motivazione*

*La formulazione ricalca quella dell'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.*

Emendamento 5

Articolo 101 bis (nuovo)

***Ogniquale volta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato. In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione***

***consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve essere consultato in caso di revisione del regolamento quadro "agenzie" per analogia alle disposizioni dell'articolo 184 del regolamento finanziario generale. Tuttavia, ai fini dell'inserimento del presente emendamento orizzontale nei singoli atti istitutivi delle agenzie, occorre riprendere unicamente la seconda frase che recita: " In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti. "*

Emendamento 6  
Articolo 2, trattino 1

“organismo comunitario”: qualsiasi organismo di cui all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale.

“organismo comunitario”: qualsiasi organismo di cui all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale ***e all'articolo 266 delle modalità di esecuzione di detto regolamento.***

*Motivazione*

*Scopo dell'emendamento è quello di far riferimento all'articolo delle modalità di esecuzione contenente l'elenco delle agenzie.*

13 settembre 2002

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di modifica degli atti istitutivi degli organismi comunitari a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario  
(COM(2002) 406 – C5-0371/02 – C5-0372/02 – C5-0373/02 – C5-0374/02 – 2002/0167 (CNS) – 2002/0168 (CNS) – 2002/0169 (COD) – 2002/0170 (CNS) – 2002/0171 (CNS) – 2002/0172 (CNS) – 2002/0173 (CNS) 2002/0174 (CNS) – 2002/0175 (CNS) – 2002/0176 (CNS) – 2002/0177 (CNS) 2002/0178 (CNS) – 2002/0179 (COD) – 2002/0180 (CNS) – 2002/0181 (COD) – 2002/0182 (COD))

Relatore per parere: Jorge Salvador Hernández Mollar

### **PROCEDURA**

Nella riunione dell'11 settembre 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore per parere Jorge Salvador Hernández Mollar.

Nella riunione del 12 settembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso con 17 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente e relatore per parere), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Alima Boumediene-Thiery, Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Michael Cashman, Ozan Ceyhun, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Gerardo Galeote Quecedo (in sostituzione di Hubert Pirker), Adeline Hazan, Anna Karamanou (in sostituzione di Elena Ornella Paciotti), Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Ilka Schröder), Baroness Sarah Ludford, Bill Newton Dunn, Patsy Sørensen, Joke Swiebel, Fodé Sylla, Anna Terrón i Cusí e Maurizio Turco.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

Le modifiche di competenza della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni riguardano l'applicazione alle agenzie dei principi in materia di trasparenza e riservatezza definiti dall'art. 225 del trattato CE e dettagliati nel regolamento n. 1049/2001. In sede di adozione di tale regolamento il Parlamento, il Consiglio e la Commissione avevano adottato una dichiarazione<sup>1</sup> il cui scopo era quello di fare in modo che le agenzie istituite da tali istituzioni rispettassero gli stessi principi e limiti in materia di trasparenza e riservatezza ad esse applicabili. Ciò in rispondenza non solo del principio generale del diritto secondo cui non si possono conferire diritti più ampi di quelli di cui si è titolari, ma soprattutto della necessità di istituire un controllo del corretto funzionamento di tali agenzie da parte dei cittadini.

Le modifiche proposte dalla Commissione agli atti istitutivi delle agenzie attuano l'impegno stabilito attraverso la dichiarazione, ad eccezione di quanto concerne l'Accademia europea di polizia (AEP) (Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 recante istituzione dell'Accademia europea di polizia (AEP) (GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 1-3). Tale eccezione è inesplicabile visto che i principi e limiti alla trasparenza definiti dal regolamento n. 1049/2001 a norma dell'art. 255 del trattato si applicano anche al trattato sull'Unione europea (conformemente al rinvio previsto dall'art. 41 del TUE). D'altra parte, altre agenzie istituite nell'ambito del terzo pilastro, come Eurojust, fanno già riferimento nel rispettivo atto istitutivo al regolamento n. 1049/2001<sup>2</sup>.

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni propone quindi di emendare la proposta della Commissione includendo emendamenti alla decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 1-3).

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a inserire nella sua relazione il seguente emendamento:

---

<sup>1</sup> **"Dichiarazione comune riguardante il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) pubblicata in GU L 173 del 27.6.2001.**

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che le agenzie e gli organismi simili istituiti dal legislatore debbano avere disposizioni relative all'accesso ai propri documenti conformi a quelle del presente regolamento. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio plaudono all'intenzione della Commissione di proporre quanto prima modifiche agli atti istitutivi delle agenzie e degli organismi esistenti e di includere disposizioni pertinenti nelle future proposte concernenti l'istituzione di simili agenzie ed organismi e si impegnano ad approvare rapidamente gli atti necessari.

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esortano le istituzioni e gli organi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 ad adottare un regolamento interno sull'accesso del pubblico ai documenti che tenga conto dei principi e delle limitazioni del presente regolamento."

<sup>2</sup> Articolo 39 - Accesso ai documenti "In base a una proposta del direttore amministrativo, il collegio adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'Eurojust, prendendo in considerazione i principi e i limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione".



## EMENDAMENTO

La decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 1-3) è modificata come segue:

1. Sono aggiunti i considerando 6 bis, 6 ter e 6 quater seguenti:

*(6 bis) I principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di accesso ai documenti, di cui all'articolo 255 del trattato sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>1</sup>.*

*(6 ter) In sede di adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto attraverso una dichiarazione comune che le agenzie e gli organismi simili devono attuare disposizioni conformi a quelle di detto regolamento.*

*(6 quater) Occorre pertanto includere nella presente decisione le disposizioni necessarie per rendere il regolamento (CE) n. 1049/2001 applicabile all'Accademia europea di polizia (AEP), nonché introdurre una clausola di ricorso giurisdizionale per garantire l'esercizio delle vie di ricorso contro il rifiuto di accesso ai documenti.*

2. E' aggiunto il nuovo articolo 8 bis seguente:

*(Articolo 8 bis) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> si applica ai documenti detenuti dall'Accademia europea di Polizia (AEP). Il Consiglio di amministrazione adotta le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono suscettibili di fare oggetto di ricorso, cioè la presentazione di una denuncia al Mediatore o di un ricorso davanti alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.*

---

<sup>1</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

<sup>2</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.